



PROVINCIA DI PISTOIA

Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale,
Commissione Provinciale Espropri, Viabilità, Protezione Civile e Pubblica Istruzione
Ufficio Pianificazione Territoriale

Protocollo N. 18814/2024 del 30/09/2024 - Classifica: 07-04-01

Spett.le Comune di Lamporecchio
Ufficio Area Urbanistica
Edilizia Privata e Suap
c.a. Responsabile del Procedimento
Dott. Pian. Terr. Cinzia Chinni
PEC comune.lamporecchio@postacert.toscana.it

E, p.c.

Spett. le Regione Toscana
Direzione Urbanistica
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio
c.a. Arch. Marco Carletti
c.a. Arch. Massimo Del Bono
PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: **ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO AI
SENSI DELL'ART. 19 E 20 DELLA L.R. N. 65/2014 E DELL'ART. 23 DELLA
L.R. 10/2010. TRASMISSIONE DI CONTRIBUTO/OSSERVAZIONE.**

Il Comune di Lamporecchio con Prot. 10891 del 04/08/2024 e Prot. 10895 del 04/08/2024 ha comunicato l'adozione del Piano Operativo Comunale con Delibera del Consiglio Comunale di Lamporecchio n. 14 del 28/03/2024.

Lo strumento della pianificazione territoriale vigente della Provincia di Pistoia è la Variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento adottata con D.C.P. n. 8 del 23/03/2018 e approvata con D.C.P. n. 40 del 28/07/2020 e integrata con D.C.P. N. 50 del 30/09/2020.

PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA
TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800033393
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MICHELA MOCHI il 30/09/2024 11:07:06
FRANCESCA SIMONETTI il 30/09/2024 09:59:40
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Si trasmette il presente contributo/osservazione nello spirito di collaborazione tra enti di cui all'art.53 della L.R. 65/2014, al fine dell'allineamento degli strumenti urbanistici comunali e provinciali.

Contributo

- A) La Variante al Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Lamporecchio e Larciano adottata con Delibera del Consiglio Comunale di Lamporecchio n. 13 del 28/03/2024 e il presente Piano Operativo, inseriscono le previsioni oggetto di Conferenza di Copianificazione del 27/07/2024. Tra le previsioni introdotte vi è "LAM05) Nuovo tracciato alternativo alla viabilità principale in loc. Cerbaia" che va a confluire sulla SP di Cerbaia n. 35 di competenza provinciale.

La Tav. 06 del POC individua come corridoio infrastrutturale questa previsione. Dato atto che il verbale della Conferenza di Copianificazione precisava che l'effettivo tracciato della circonvallazione viaria sarebbe stato definitito in sede di Piano Operativo, si formula il presente contributo per la successiva fase di approfondimento della previsione infrastrutturale. Si rileva che la SP35 presenta delle criticità dovute alla presenza di vari accessi carrabili. L'area produttiva posta in loc. Cerbaia infatti presenta due accessi per i camion, uno di entrata e uno di uscita all'impianto produttivo, e due accessi carrabili centrali per automobili, di servizio agli uffici. Inoltre di fronte all'area produttiva è presente l'area a parcheggio della ditta e altri due accessi privati.

Si chiede quindi che nella fase di progettazione della viabilità in oggetto sia verificato con l'Ufficio Viabilità della Provincia il sistema degli accessi e delle intersezioni.

Tale richiesta vale anche per le altre previsioni infrastrutturali che interessano la viabilità di competenza provinciale.

- B) L'art. 43.2 delle NTA del POC contiene dei sottoarticoli, quali Art. 43.2.1, Art. 43.2.2, ecc. Al fine di una maggior chiarezza della normativa, si segnala che nel titolo dei sotto articoli manca il riferimento all'Art. 43.2.

Osservazioni

- A) La Relazione Generale nel paragrafo 3.2 relativo al PTC, non cita correttamente gli estremi dell'approvazione della vigente Variante generale del PTC, sopra riportati. Si chiede di integrare gli estremi dell'approvazione del PTC anche con la D.C.P. n. 50 del 30/09/2020, come sopra riportato.

- B) Le Norme Tecniche di Attuazione - NTA all'art. 7 comma 4 prevedono, prima dell'approvazione di piani attuativi e di progetti unitari convenzionati, la verifica della disponibilità dell'approvvigionamento idropotabile, dello smaltimento degli scarichi reflui e della raccolta dei rifiuti solidi urbani. La Disciplina di piano del PTC all'art. 88, comma 3, lett. e), specifica a tal proposito l'acquisizione della certificazione e/o il parere degli enti gestori dei pubblici servizi.

Si chiede quindi di dettagliare in tal senso la suddetta normativa.

- C) Le NTA del POC all'art. 43.1 disciplinano le nuove abitazioni rurali attraverso la presentazione del Programma aziendale, limitandole all'area E3 - Aree pedecollinari dell'agricoltura promiscua della Valdinievole. Si ritiene troppo prescrittiva tale limitazione e si chiede pertanto di valutare l'estensione alle altre aree, eccetto l'area del Padule di Fucecchio.

- D) Le NTA del POC nella Parte IV, Capo 1 e Capo 4 tratta delle fonti energetiche rinnovabili e della sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Il P.T.C. promuove la sostenibilità dello sviluppo del territorio con l'introduzione di indirizzi e direttive nella Disciplina di Piano. L'art. 88 in particolare indica le seguenti direttive relative alla sostenibilità dello sviluppo del territorio:

j) I nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, ovvero sottoposti ad interventi di demolizione e ricostruzione, o relativi ad interventi su edifici con Superficie Utile Lorda superiore a 1000 mq soggetti a ristrutturazione integrale dell'involucro edilizio, prevedono il ricorso obbligatorio a fonte energetica rinnovabile per soddisfare almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria ed il 50% dell'energia necessaria all'acqua calda sanitaria e alla climatizzazione. Al fine di raggiungere il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria, per la parte eccedente il 50% è ammessa l'acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.

k) Gli edifici sottoposti a ristrutturazioni non rilevanti aventi Superficie Utile Lorda compresa tra 500 mq e 1000 mq, e soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l'involucro edilizio e rifacimento totale degli impianti, prevedono il ricorso obbligatorio a fonte energetica rinnovabile per soddisfare almeno il 30% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria ed il 20% dell'energia necessaria all'acqua calda sanitaria e alla climatizzazione.

l) Per gli edifici industriali e artigianali, di nuova costruzione, sostituzione edilizia o soggetti a ristrutturazione con modifica o inserimento di nuovi impianti, si prevede l'uso di impianti di produzione di energia basati sull'utilizzo di impianti di cogenerazione o fonti di energia rinnovabile, fino al soddisfacimento di almeno il 30% del fabbisogno di energia elettrica ed il 60% del fabbisogno per la produzione di acqua calda sanitaria. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l'acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.

m) Negli edifici industriali e artigianali di nuova costruzione, sostituzione edilizia o soggetti a ristrutturazione con modifica o inserimento di nuovi impianti, si prevede che venga realizzato un impianto fotovoltaico. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l'acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici. La norma si applica ad edifici ed ampliamenti di essi non inferiori a 100 mq.

n) Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 28/2011 gli obblighi di cui ai precedenti commi derivanti dalla vigente normativa in materia, sono ridotti del 50% nelle zone A del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. I Comuni negli atti di governo del territorio possono identificare ulteriori immobili ai quali non si applicano gli obblighi dei precedenti commi, rispetto a quelli individuati dall'art. 136 comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, qualora le prescrizioni comportino un'alterazione dei loro caratteri storici e artistici."

Si chiede di integrare in tal senso la normativa del piano.

- E) La Disciplina di piano del PTC prevede all'art. 89 ad oggetto "Impianti climatici e di produzione energia con teleriscaldamento e teleraffrescamento" che i comuni inseriscano negli atti di governo del territorio, norme, criteri e indirizzi finalizzati alla ricerca di soluzioni che privilegino il soddisfacimento dei fabbisogni termici mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento. Si segnalano in particolare i seguenti indirizzi del comma 3:

a) In sede di pianificazione e progettazione, nelle aree di nuovo insediamento, si deve valutare la realizzabilità di una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento a servizio dell'area stessa, valutando la posizione dell'impianto di produzione di calore in prossimità dell'area fornita.

b) In sede di pianificazione e progettazione, anche di interventi di ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, di strade, fognature, reti idriche, reti di

distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni, i Comuni prevedono spazi liberi circostanti adeguati a futuri sviluppi delle infrastrutture di rete.

Si chiede di integrare in tal senso la normativa del piano.

- F) Le NTA del POC all'art. 60.5, comma 4, lett. c), prevedono che in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi sia valutata la realizzazione di interventi compensativi quali la realizzazione di aree a verde ed una diffusa piantumazione degli spazi liberi pertinenziali o di aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi. A tal proposito la Disciplina del piano PTC prevede le seguenti direttive all'art. 88, comma 3:

f) Negli insediamenti residenziali di nuova previsione la dotazione delle aree verdi per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica potrà coprire almeno il 90% dell'incremento delle emissioni. In caso di impossibilità a realizzare tale compensazione per motivi di spazio disponibile, i Comuni possono prevedere la possibilità di convertire l'intervento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi o prescrivere la realizzazione di tetti verdi.

g) Negli insediamenti produttivi di nuova previsione la dotazione delle aree verdi per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica potrà coprire il 100% dell'incremento delle emissioni. In caso di impossibilità a realizzare tale compensazione per motivi di spazio disponibile i Comuni possono prevedere la possibilità di convertire l'intervento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi o prescrivere la realizzazione di tetti verdi.

Si chiede di integrare in tal senso la normativa del piano.

Cordiali saluti.

Il Funzionario Tecnico
SIMONETTI FRANCESCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Il Funzionario Tecnico
MOCHI MICHELA